



**COMUNE DI BETTOLA**  
**Provincia di Piacenza**

**Regolamento  
per l'applicazione  
del Canone per  
l'Occupazione di Spazi  
ed Aree Pubbliche**

Testo coordinato allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 27.11.2009

## **Art. 1**

### **Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D. Lgv. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### **Art. 3 Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:
  - a) nel caso si persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale dei richiedenti nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e al frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

### **Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

#### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

#### **Art. 6**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

#### **Art. 7**

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Art. 8**

#### **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

### **Art. 9 Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

### **Art. 10 Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno deliberate contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione ex articolo 44 del D. Lgv. n. 446 del 15.12.1997.
3. Le frazioni di tariffa sino a Lire 50 sono arrotondate alle Lire 100 inferiori e quelle oltre Lire 50 sono arrotondate alle Lire 100 superiori.
4. L'importo dei canoni fino a Lire 500 è arrotondato alle Lire 1.000 inferiori oltre Lire 500 alle Lire 1.000 superiori.

### **Art. 11 Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie:
  - 1° categoria: strade del Capoluogo;
  - 2° categoria: strade esterne al Capoluogo come da perimetrazione risultante dal P.R.G. vigente.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade apparenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1° categoria.

## **Art. 12**

### **Durata delle occupazioni**

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, con decorrenza dal secondo anno dalla data di inizio delle stesse; per il primo anno sono assoggettate al canone rapportato a mese decorrente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa vigente, a giorno od a fasce orarie.

## **Art. 13**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 250.000 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad aziende di Lire 1.000.000.  
A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta

sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista al sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Art. 14** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupazione di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### **Art. 15** **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento.
2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 65% sia in zona A che in zona B;
4. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente effettuate dai pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 60 per cento. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente effettuate dagli esercizi commerciali di vendita al minuto in sede fissa la tariffa è ridotta del 70 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali sul mercato settimanale la tariffa base è ridotta del 60%, con esclusione di qualsiasi altra ulteriore agevolazione.
7. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base giornaliera è ridotta dell'80 per cento.

#### **Art. 16** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
  - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le associazioni locali che organizzano manifestazioni di varia natura senza scopo di lucro o a carattere benefico;
- f) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive.

#### **Art. 17**

##### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI BETTOLA VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille Lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 Lire o per eccesso se è superiore.  
E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso l'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Lire tre milioni.

#### **Art. 18**

##### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

**Art. 19**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.04.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

**Art. 20**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da Lire 300.000 a Lire 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico dei contravventori e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattivo previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

**Art. 21**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 1999.

# **COSAP**

## **INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

#### **SUOLO PUBBLICO**

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

#### **SOPRASSUOLO**

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

#### **SOTTOSUOLO**

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### **SUOLO PUBBLICO**

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive – deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

### **SOPRASSUOLO**

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

### **SOTTOSUOLO**

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.